

Manovra anti-crisi (D.L. 1° luglio 2009, n. 78)

Modifiche alla disciplina Cfc e presunzione di utilizzo di fondi non tassati per investimenti e attività in paradisi fiscali

di Salvatore Mattia e Gianpaolo Valente

Gli artt. 12 e 13 del D.L. n. 78/2009 hanno introdotto nel nostro ordinamento ulteriori misure di contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali.

1. Premessa

Gli artt. 12 e 13 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78¹ proseguono nell'azione di contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali. Come precisato dalla relazione tecnica al decreto, l'obiettivo è, da un lato, quello di prevenire e reprimere fenomeni di **illecito trasferimento** da, verso e sull'estero che interessano investimenti e attività all'estero di natura finanziaria (art. 12); dall'altro, quello di inasprire la disciplina delle **imprese estere controllate e collegate** al fine di limitare gli arbitraggi fiscali realizzabili attraverso transazioni infragruppo con strutture localizzate in paradisi fiscali (art. 13).

In particolare, il comma 1 dell'art. 12 del D.L. n. 78/2009 chiarisce che la disposizione dà attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati OCSE in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in paradisi fiscali, allo scopo di:

- migliorare l'attuale livello di **trasparenza fiscale** e di **scambio di informazioni**;
- di incrementare la **cooperazione amministrativa** tra Stati².

Il successivo comma 2 introduce, poi, in deroga ad ogni altra vigente disposizione di legge, una **presunzione** di utilizzo di **fondi non tassati** in Italia per la costituzione di **investimenti e attività** di natura finanziaria in Paesi o territori a fiscalità privilegiata.

Infine, l'art. 13, rubricato "Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali", modifica l'art. 167 del Tuir con l'obiettivo di rendere più difficile la **disapplicazione** della disciplina Cfc.

2. Disposizioni in materia di imprese estere collegate (Cfc)

L'art. 13 del D.L. n. 78/2009 integra in più parti l'art. 167 del Tuir, nell'ottica del rafforzamento della **disciplina Cfc**.

Come si avrà modo di precisare nel prosieguo, la prima modifica attiene alla riscrittura dell'esimente del comma 5, lettera a), dell'art. 167 del Tuir (c.d. "prima esimente" o "*business test*"), prevedendo la necessità di un **effettivo radi-**

¹ In www.ilmisco.it, alla voce "documentazione on line".

² Si veda P. Valente, *Italia allineata all'Ocse contro i paradisi fiscali*, e *Sulla black list stretta multilivello*, in "Il Sole-24 Ore, Norme e Tributi" del 6 luglio 2009, pag. 2.

camento della controllata estera nel territorio ospitante ai fini della disapplicazione.

Viene, inoltre, prevista l'impossibilità di applicare l'esimente di cui sopra qualora i proventi della partecipata estera derivino per **più del 50%** dai c.d. "**passive income**", vale a dire da interessi su titoli e attività finanziarie, dividendi, *royalties* e corrispettivi di servizi infragruppo.

Da ultimo, viene estesa la disciplina Cfc, a determinate condizioni, anche alle imprese che **non sono localizzate in paradisi fiscali**³.

2.1. Prova contraria: esercizio di un'effettiva attività industriale o commerciale nel mercato dello Stato estero ospitante

Prima delle modifiche operate al comma 5, lettera a), ai fini della **disapplicazione** del regime Cfc era richiesta la dimostrazione da parte della partecipata estera dello svolgimento di un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o territorio nel quale la partecipata ha la propria sede.

Ai fini della prova della "**sostanza**" della società estera, la circ. n. 29/E del 23 maggio 2003⁴ aveva elencato la documentazione che poteva risultare idonea, in sede di interpello, a dimostrare l'esistenza di un'**effettiva struttura organizzativa** nel territorio a fiscalità privilegiata.

A tal fine assumevano rilevanza, tra l'altro:

- le scritture contabili della partecipata estera, eventualmente certificate sulla base della legislazione del Paese in cui l'impresa è localizzata;
- il prospetto descrittivo dell'attività esercitata;
- i contratti comprovanti la detenzione di immobili destinati a sede e ad uffici;
- i contratti conclusi con il personale dipendente;
- i conti correnti bancari aperti presso istituti locali.

Con le successive ris. n. 187/E del 5 maggio 2008, n. 427/E del 10 novembre 2008, n. 128/E del 26 maggio 2009 e n. 165/E del 22 giugno 2009⁵, l'Agenzia delle Entrate – richiamando la giurisprudenza comunitaria in materia⁶, nonché

³ Si veda il successivo paragrafo 2.2.

⁴ In "*il fisco*" n. 21/2003, fascicolo n. 2, pag. 3324.

⁵ Rispettivamente, in banca dati "*fisconline*", in "*il fisco*" n. 44/2008, fascicolo n. 1, pag. 7935, in *www.ilfisco.it*, alla voce "*documentazione on line*" e in banca dati "*fisconline*".

⁶ Si veda la Corte di Giustizia CE del 12 settembre 2006, causa C-196/04, c.d. Cadbury Schweppes, in banca dati "*fisconline*".

la Decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2007 e la Comunicazione della Commissione europea del 12 dicembre 2007⁷ – aveva già avuto modo di precisare che ai fini della disapplicazione della norma in parola era in ogni caso determinante l'**effettivo radicamento** dell'attività posta in essere dalla controllata estera nel territorio ospitante e che ai fini della "interpenetrazione" della controllata estera con il mercato locale non era di per sé "sufficiente la mera disponibilità *in loco* di una struttura organizzativa".

Di conseguenza, secondo l'Agenzia delle Entrate, la disapplicazione non poteva essere accordata per le partecipazioni in società non residenti che operavano principalmente "**estero su estero**"⁸.

L'art. 13 del D.L. n. 78/2009 riscrive ora l'esimente in parola richiedendo alla partecipata estera non solo l'esercizio di un'attività industriale o commerciale nello Stato estero, ma anche l'esercizio delle suddette attività nel mercato dello Stato estero.

Viene, in tal modo, normativamente richiesto il requisito del **radicamento dell'impresa** nella struttura economica dello Stato in cui la partecipata è localizzata, in coerenza con la giurisprudenza comunitaria sulla materia e la recente prassi dell'Agenzia delle Entrate sopra richiamate.

Attività bancarie, finanziarie e assicurative

Per le attività bancarie, finanziarie e assicurative, l'esimente si ritiene soddisfatta "quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello **Stato o territorio di insediamento**".

⁷ Concernente "L'applicazione di misure antiabuso nel settore dell'imposizione diretta all'interno dell'UE e nei confronti dei Paesi terzi".

⁸ Nel caso, ad esempio, esaminato dall'Agenzia delle Entrate con la ris. n. 427/E del 2008, non è stato rinvenuto "alcun nesso economico, politico, geografico o strategico" tra il Paese in cui la CFC è localizzata (nella specie la Svizzera) e i mercati ai quali si rivolgeva l'attività svolta. Pertanto, nella fattispecie, l'Amministrazione ha ritenuto che la costituzione di una società nel territorio a fiscalità privilegiata non sia giustificata "dall'esistenza di apprezzabili motivazioni di carattere economico-imprenditoriale".

Nel caso esaminato con la ris. n. 128/E del 2009, l'Amministrazione ha ritenuto che l'effettiva attività commerciale non possa essere ravvisata qualora l'impresa estera si limiti a gestire le ordinazioni, con funzioni di mera intermediazione commerciale svolte da pochi dipendenti, quando invece la spedizione della merce avviene direttamente all'impresa italiana da uno Stato terzo in cui questa è prodotta.

Conseguimento di “passive income” ed esclusione dalla prova contraria

Per effetto dell'introduzione del comma 5-*bis* all'art. 167 del Tuir, viene, inoltre, previsto che la suddetta esimente non trova applicazione qualora i proventi della partecipata estera derivino **per più del 50% dai c.d. “passive income”**, vale a dire:

- gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie;
- cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;
- prestazione di servizi, ivi compresi i servizi finanziari, nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società non residente, sono da questa controllati ovvero sono controllati dalla stessa società che controlla la società non residente.

Si tratta di una presunzione relativa di non esercizio di un'attività economica effettiva⁹.

2.2. Estensione del regime Cfc alle imprese estere che risiedono in Stati diversi dai paradisi fiscali

L'art. 13, comma 1, lettera c), del D.L. n. 78/2009 aggiunge il comma 8-*bis* all'art. 167 del Tuir; la disciplina Cfc viene, in tal modo, estesa anche alle imprese estere che risiedono in **Stati diversi** da quelli a fiscalità privilegiata, qualora ricorrano **congiuntamente** le seguenti condizioni:

- la tassazione effettiva nello Stato estero sia **inferiore a più della metà** di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
- i proventi conseguiti derivino per **più del 50%** dai c.d. “**passive income**” come sopra definiti.

Quanto alla prima condizione, si è osservato¹⁰ che le legislazioni europee che fanno riferimento all'imposizione effettiva non attribuiscono rilevanza all'aliquota nominale ma a quella effettiva, derivante dal rapporto tra l'ammontare delle imposte applicate al soggetto estero e il reddito prodotto dallo stesso, rideterminato secondo le regole dello Stato estero che applica la normativa Cfc.

⁹ Cfr. L. Miele, *Il fisco insegue chi paga in Stati a tassazione ridotta*, in “Il Sole-24 Ore, Norme e Tributi” del 6 luglio 2009, pag. 3.

¹⁰ Così. L. Miele, *Il fisco insegue chi paga in Stati a tassazione ridotta*, cit.

Come disposto dal nuovo comma 8-*ter*, la presunzione non si applica qualora il contribuente presenti apposita istanza di **interpello** dalla quale risulti che l'insediamento all'estero “**non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale**”.

Regime delle imprese estere collegate: esclusione della presunzione

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), la presunzione del comma 8-*bis* non opera nell'ambito del regime delle imprese estere collegate di cui all'art. 168 del Tuir.

3. Presunzione di utilizzo di fondi non tassati per gli investimenti e le attività in paradisi fiscali

L'art. 12 del D.L. n. 78/2009 introduce una **presunzione relativa** in capo alle persone fisiche, alle società semplici e agli enti non commerciali relativamente agli **investimenti** e alle **attività di natura finanziaria** detenute (*rectius*: detenuti) in Stati a fiscalità privilegiata e non dichiarate nel Quadro RW del Modello UNICO.

Salva la prova contraria e fatti salvi i casi di esonero dalla compilazione del richiamato Quadro RW, gli investimenti e le attività finanziarie detenute in paradisi fiscali si presumono, infatti, costituite, ai soli fini fiscali, con redditi sottratti a tassazione.

3.1. Individuazione dei paradisi fiscali

Ai fini della norma in esame, si considerano a fiscalità privilegiata gli Stati e i territori indicati nei **D.M. 4 maggio 1999** (*black list* per le persone fisiche) e **21 novembre 2001** (*black list* per le Cfc), senza tenere conto per quest'ultimo delle limitazioni soggettive ivi previste.

Ciò dovrebbe significare, ad esempio, che la presunzione si applica anche con riferimento alle attività detenute in Lussemburgo e Svizzera, a prescindere dal fatto che l'investimento sia stato effettuato in società diverse dalle *holding* lussemburghesi del 1929 e dalle società *holding*, ausiliarie e di domicilio svizzere.

Black list (D.M. 4 maggio 1999)

Con il D.M. 4 maggio 1999 è stata approvata la lista dei Paesi considerati paradisi fiscali ai fini

dell'applicazione della presunzione di residenza di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, del Tuir¹¹.

Si ricorda che, in applicazione di tale disposizione, si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in un paradiso fiscale.

Di seguito si riportano i Paesi inclusi nella *black list* del D.M. 4 maggio 1999¹²:

Alderney; Andorra; Anguilla; Antigua e Barbuda; Antille Olandesi; Aruba; Bahama; Bahrein; Barbados; Belize; Bermuda; Brunei; Cipro; Costa Rica; Dominica; Emirati Arabi Uniti; Ecuador; Filippine; Gibilterra; Gibuti; Grenada; Guernsey; Hong Kong; Isola di Man; Isole Cayman; Isole Cook; Isole Marshall; Isole Vergini Britanniche; Jersey; Libano; Liberia; Liechtenstein; Macao; Malaysia; Maldive; Malta; Mauritius; Monaco; Monserrat; Nauru; Niue; Oman; Panama; Polinesia Francese; San Marino; Sark; Seychelles; Singapore; Saint Kitts and Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Svizzera; Taiwan; Tonga; Turks and Caicos; Tuvalu; Uruguay; Vanuatu; Samoa.

Black list (D.M. 21 novembre 2001)

Con il D.M. 21 novembre 2001 sono stati individuati i paradisi fiscali con riferimento ai quali trova applicazione il regime Cfc.

Il decreto considera tre categorie di paradisi fiscali¹³:

¹¹ In merito all'individuazione dei paradisi fiscali, la circ. n. 140/E del 24 giugno 1999, in banca dati "fisconline" (paragrafo 3) aveva precisato che l'individuazione "è svincolata da qualsiasi limite, sia in ordine al livello quantitativo della tassazione sia per quanto riguarda l'aderenza o meno all'Unione europea dei Paesi stessi".

Si è tenuto conto – in primo luogo – di una "bassa o inesistente forma di tassazione personale", intesa "in termini di effettività e perciò riferita non solo alle aliquote d'imposta nominali, ma anche alla formazione della base imponibile, agli eventuali regimi agevolativi, alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito complessivo" e, secondariamente, del "grado di trasparenza e di collaborazione informativa dei vari elementi che concorrono a delineare, con riguardo anche alla situazione bancaria, la effettività delle posizioni economico-fiscali".

¹² A seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 83, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, i paradisi fiscali saranno individuati per differenza, vale a dire in ragione della loro mancata inclusione nella *white list* appositamente emanata. La nuova *white list* troverà applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto ministeriale (non ancora emanato).

¹³ L'art. 167, comma 1, del Tuir – come modificato dall'art. 1, comma 83, della L. n. 244/2007 – stabilisce l'imputazione per trasparenza del reddito dei soggetti residenti o localiz-

- l'art. 1 elenca i Paesi e territori considerati **paradisi fiscali assoluti**;
- l'art. 2 individua gli Stati o territori considerati paradisi fiscali, fatte salve alcune **esclusioni** espressamente previste;
- l'art. 3 include gli Stati e territori per i quali la qualifica di paradiso fiscale opera **limitatamente** a specifici **oggetti e attività**.

L'art. 1 individua i seguenti **paradisi fiscali assoluti**:

Alderney, Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks and Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts and Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark, Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

L'art. 2 del decreto include, inoltre, tra i paradisi fiscali anche:

- Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
- Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

La terza categoria (art. 3) include Paesi e territori per i quali la qualifica di paradiso fiscale opera limitatamente a **specifici oggetti e attività**:

- Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'*Oil Income Tax*, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal *Foreign Investment Code*;
- Antigua, con riferimento alle *international business companies*, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'*International Business Corporation Act*, n. 28/1982 e successive modifiche e integrazio-

zati in Stati o territori non inclusi nella *white list* che dovrà essere emanata ai sensi dell'art. 168-*bis* del Tuir. La nuova *white list* troverà applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto ministeriale (non ancora emanato).

ni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla L. n. 18/1975 e successive modifiche e integrazioni;

- Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla *tax Incentives Limitation Law*;
- Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
- Dominica, con riferimento alle *International companies* esercenti l'attività all'estero;
- Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle *Free Trade Zones* che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'*Export Industry Encourage Act* e alle società localizzate nei territori individuati dal *Jamaica Export Free Zone Act*;
- Kenia, con riferimento alle società insediate nelle *Export Processing Zones*;
- Lussemburgo, con riferimento alle società *holding* di cui alla legge del 31 luglio 1929;
- Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al *Malta Financial Services Centre Act*, alle società di cui al *Malta Merchant Shipping Act* e alle società di cui al *Malta Freeport Act*;
- Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'*export*, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a *Corporate Tax* in misura ridotta, alle *Off-shore Companies* e alle *International Companies*;
- Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal *Puerto Rico Tax Incentives Act* del 1988 o dal *Puerto Rico Tourist Development Act* del 1993;
- Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella *Colon Free Zone* e alle società operanti nelle *Export Processing Zones*;
- Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società *holding*, ausiliarie e "di domicilio";
- Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle *holding* che esercitano esclusivamente attività *off-shore*.

Come si è già avuto modo di precisare, ai fini dell'applicazione della presunzione per gli investi-

menti e le attività detenute in paradisi fiscali, non si tiene conto delle **limitazioni soggettive** previste negli artt. 2 e 3 del D.M. 21 novembre 2001.

3.2. Cenni agli obblighi di dichiarazione nel Quadro RW

La presunzione di utilizzo di fondi non tassati per gli investimenti e le attività in paradisi fiscali opera in caso di "violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227" (art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009).

Come si è già avuto modo di precisare, si tratta degli obblighi di compilazione del **Modulo RW** relativo agli **investimenti all'estero e/o ai trasferimenti da, per e sull'estero**.

Come è noto, il Modulo RW è il quadro informativo della dichiarazione dei redditi (UNICO PF, SP ed ENC) nel quale devono essere indicati¹⁴:

- tutti i **trasferimenti di capitale**, in entrata e in uscita dall'estero, compiuti nel corso dell'anno precedente a quello della dichiarazione;
- tutti gli **investimenti in capitale estero**;
- tutte le **attività finanziarie detenute all'estero**, al termine del predetto periodo, di importo complessivamente superiore a **10.000,00 euro**.

Sono obbligati alla presentazione del Quadro RW:

- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali;
- le società semplici e gli enti alle stesse equiparati (*ex art. 5 del Tuir*)¹⁵;
- i *trust* che svolgono attività non commerciale.

Sono, invece, esonerati¹⁶:

- le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- le società alle stesse equiparate (società di armamento e società di fatto aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciale);
- le società di capitali e gli enti commerciali.

¹⁴ Per approfondimenti, si rimanda a M. Bono-M. Folli-M. Piazza "Il Quadro RW", in M. Negro-G. Odetto-E. Zanetti, *Le novità delle dichiarazioni Unico e IRAP 2009*, Ipsoa, Milano, 2009, pagg. 377 e seguenti.

¹⁵ Società di fatto non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciale e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

¹⁶ L'esonerazione trova giustificazione nel fatto che tali soggetti sono tenuti ad indicare nel bilancio d'esercizio i dati relativi alla consistenza dei capitali all'estero e alle operazioni di trasferimento.

Sezioni del Quadro RW

Si ricorda che il Quadro RW si compone di tre sezioni nelle quali sono indicati i seguenti dati:

- **sezione I:** trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti senza il tramite di intermediari istituzionali o professionali residenti, non connessi ad investimenti all'estero o ad attività estere di natura finanziaria (art. 2 del D.L. n. 167/1990);
- **sezione II:** consistenze degli investimenti all'estero o di attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia (art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990);
- **sezione III:** trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria nel corso dell'anno, a prescindere dalle modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti¹⁷ (art. 4, comma 2, del D.L. n. 167/1990).

Come osservato in precedenza, la presunzione riguarda esclusivamente gli investimenti e le attività di natura finanziaria di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 167/1990, che devono essere dichiarati nelle **sezioni II e III** del Quadro RW. Non rientrano, pertanto, nell'ambito applicativo della presunzione in commento i trasferimenti di capitale da e verso l'estero della sezione I del Quadro RW; tali trasferimenti sono, infatti, disciplinati dall'art. 2 del D.L. n. 167/1990 che non è richiamato dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009.

Redditi di attività dichiarate nel Quadro RW

Nel caso in cui le attività dichiarate abbiano prodotto **redditi** relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, questi dovranno essere dichiarati nei relativi quadri¹⁸.

Esoneri oggettivi dalla compilazione delle sezioni II e III

A norma dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 167/1990, gli obblighi di dichiarazione previsti per le consistenze e per i flussi **non sussistono** relativamente a:

- **certificati in serie o di massa e titoli** affidati in gestione o in amministrazione a banche, SIM, società fiduciarie e agli altri intermediari professionali residenti di cui all'art. 1 del D.L. n. 167/1990 (Ente Poste Italiane, società finanziarie, fiduciarie e ogni altro intermediario, diverso dai precedenti, che per ragioni professionali effettui il trasferimento o comunque si interponga nella sua esecuzione);
- **contratti** conclusi attraverso l'intervento degli intermediari sopra richiamati di cui all'art. 1 del D.L. n. 167/1990, anche in qualità di controparti;
- **depositi e conti correnti**, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari di cui all'art. 1 del D.L. n. 167/1990¹⁹.

Un'ulteriore ipotesi di esonero si verifica qualora il contribuente eserciti le opzioni per il regime del **risparmio amministrato o gestito** previste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Sanzioni riguardanti il Quadro RW

L'art. 5 del D.L. n. 167/1990, come modificato dall'art. 19 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 25% delle somme non dichiarate per le **violazioni** relative alla comunicazione:

- dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e certificati di massa – non connessi a investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria – effettuati senza l'intervento di intermediari residenti, per importi, nel corso del periodo d'imposta, superiori a 10.000,00 euro (Quadro RW, sezione I);
- della consistenza degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria di importo superiore a 10.000,00 euro esistente alla fine del periodo d'imposta (Quadro RW, sezione II);

¹⁷ Devono, pertanto, essere rilevati anche i trasferimenti compiuti tramite intermediari residenti o mediante trasporto al seguito.

¹⁸ Così le istruzioni a UNICO 2009-PF. Si tratta dei quadri RM (redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva), RT (redditi diversi di natura finanziaria) e RL (redditi diversi non finanziari e redditi di capitale non soggetti a imposizione sostitutiva).

¹⁹ Sul punto, la circ. 54/E del 19 giugno 2002 (paragrafo 14), in *"il fisco"* n. 26/2002, fascicolo n. 2, pag. 3744, ha precisato che, affinché sussistano le condizioni per beneficiare dell'esonero, è "necessario che il contribuente dia disposizione alla banca estera, presso la quale è detenuto il conto, di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente e comunque al massimo entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano". La banca italiana sarà così in grado di operare la ritenuta d'ingresso di cui all'art. 26, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sull'ammontare lordo degli interessi.

- dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, titoli e certificati di massa – connessi a investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria – anche se effettuati con l'intervento di intermediari residenti, per importi, nel corso del periodo d'imposta, superiori a 10.000,00 euro (Quadro RW, sezione III).

È, inoltre, prevista la sanzione accessoria della “**confisca** dei beni di corrispondente valore” nelle ipotesi previste dai commi 2 e 4 dell'art. 5 del D.L. n. 167/1990; in pratica, si tratta dei:

- trasferimenti da e verso l'estero per cause diverse dagli investimenti e dalle attività finanziarie (Quadro RW, sezione I);
- investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria attraverso cui possano essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia (Quadro RW, sezione II).

3.3. Sanzioni applicabili

Qualora il contribuente non sia in grado di fornire la prova che per la costituzione degli investimenti e delle attività estere sono stati utilizzati redditi tassati, è previsto il raddoppio delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997.

In particolare, si ricorda che:

- nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal **120 al 240%** delle imposte dovute²⁰, con un minimo di 258 euro (comma 1);
- in caso di indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal **100 al 200%** della maggiore imposta o della differenza del credito²¹ (comma 2).

²⁰ L'ultimo periodo del comma 1 prevede la possibilità di aumentare la sanzione fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

²¹ Ai sensi del comma 2-*bis*, la misura della sanzione è elevata del 10% nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti.

Da ultimo, si osserva che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997, le sanzioni sopra richiamate sono aumentate di un **terzo** qualora le violazioni riguardino **redditi prodotti all'estero**.

Sul punto, è stato osservato²² che la presunzione di utilizzo di fondi non tassati per gli investimenti e le attività in paradisi fiscali non dovrebbe consentire anche di qualificare tali redditi come “**prodotti all'estero**”; in tal modo, si dovrebbe “scongiorare il rischio che il raddoppio delle sanzioni interagisca con l'aumento di un terzo”.

3.4. Prova contraria

La presunzione di utilizzo di fondi non tassati per gli investimenti e le attività in paradisi fiscali, con conseguente raddoppio delle sanzioni applicabili, non opera qualora il contribuente sia in grado di fornire la prova che gli investimenti e le attività sono stati costituiti con redditi **assoggettati a tassazione** nel territorio dello Stato (anche mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva) ovvero con redditi esenti.

In tal caso, non troverebbe applicazione il raddoppio delle sanzioni disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 12 del D.L. n. 78/2009.

Rimarrebbero, comunque, applicabili le sanzioni previste per la mancata compilazione del Quadro RW (si veda il precedente paragrafo 3.2).

3.5. Istituzione di un'unità di contrasto dell'evasione e dell'elusione internazionale

Al fine di garantire efficacia nell'azione di controllo, è prevista l'istituzione da parte dell'Agenzia delle Entrate, in coordinamento con la Guardia di finanza, di una **unità speciale**:

- per il contrasto dell'evasione e dell'elusione internazionale;
- per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione di tali fenomeni illeciti;
- per il rafforzamento della cooperazione internazionale.

²² In tal senso si veda M. Piazza, *Le attività all'estero diventano reddito tassabile*, in “Il Sole-24 Ore” del 27 giugno 2009, pag. 11.